



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 5 dell'11 gennaio 2022.

“Legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 8, comma 4, e successive modifiche e integrazioni
-Definizione elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie e valutazione
degli elementi, per il collocamento mirato delle persone con disabilità -
Apprezzamento”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e
integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione
del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3,
della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della
Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche e integrazioni, recante:
"Norme in materia di disabili", e, in particolare, l'art. 8, rubricato: "Elenchi e
graduatorie", il quale al comma 4 prevede che le regioni definiscono le modalità di
valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie per il
collocamento mirato delle persone con disabilità;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di
cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari
opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

VISTA la nota prot. n. 8759 del 30 dicembre 2021, con la quale l'Assessore regionale



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, al fine della promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, in attuazione delle disposizioni contenute nel sopra citato art. 8, comma 4, della legge n. 68/1999, trasmette, per l'apprezzamento della Giunta regionale, la proposta del Dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, prot. n. 39884 del 5 novembre 2021, con l'accluso allegato "A", concernente la definizione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie e la valutazione degli elementi, per il collocamento mirato dei disabili;

CONSIDERATO che, nella predetta nota dipartimentale n. 39884/2021, al cui contenuto si fa integrale rinvio, si rappresenta, preliminarmente, che il collocamento mirato viene attuato territorialmente dai Servizi Centri per l'Impiego delle nove province siciliane e si sostanzia sia in interventi rivolti alle persone sia in azioni destinate ai datori di lavoro, pubblici e/o privati, obbligati o anche non obbligati alle assunzioni di persone con disabilità; che tra i principali adempimenti che gli Uffici svolgono nei confronti delle persone sono da menzionare, oltre alle procedure amministrative di iscrizione negli elenchi di cui al citato art. 8 della legge n. 68/1999, la realizzazione di interventi volti a favorire l'accesso o la permanenza nel mercato del lavoro di questi soggetti che spesso presentano dei fattori di rischio e/o di fragilità particolari, e tra questi interventi vi sono, tra l'altro, i colloqui di orientamento, l'inserimento all'interno di percorsi di formazione definiti o di tirocini formativi, e soprattutto l'annuale redazione delle graduatorie previste nel medesimo art. 8 della legge n. 68/1999, i cui criteri, in assenza di modalità di valutazione dalla Regione diversamente stabiliti, risalgono al D.P.R. n. 246/1997; che, inoltre, una gestione non sempre uniforme delle procedure propedeutiche a dette graduatorie e le spesso estenuanti verifiche delle posizioni giuridiche dei soggetti ivi iscritti, talvolta risalenti a decine di anni prima, non consentono una definizione in tempi



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

ragionevolmente congrui dei procedimenti di assunzione di queste categorie di lavoratori;

CONSIDERATO che, ciò premesso, il Dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, evidenzia la necessità di una omogenea gestione delle banche dati degli iscritti e di procedure di avviamento al lavoro, soprattutto nel settore pubblico, che consentano l'espletamento dei necessari accertamenti degli elementi che concorrono alla formazione del punteggio e dei titoli professionali posseduti, celeri e accertabili, corrispondenti a livelli essenziali delle prestazioni, prevedendo, altresì, che gli Uffici per il collocamento mirato eroghino i servizi senza la presenza degli utenti, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, e pertanto propone, coerentemente con la previsioni di cui all'art. 7, comma 1 bis, della più volte citata legge n. 68/1999, la soppressione delle graduatorie uniche provinciali annuali e la formazione di graduatorie riferite alle singole offerte di lavoro, definendo anche i criteri di attribuzione e valutazione degli elementi che contribuiscono al punteggio, così come le modalità di calcolo dello stesso, cosicché tutti i soggetti validamente iscritti negli elenchi di cui alla legge n. 68/1999 che aspirino ad un inserimento lavorativo, potranno presentare la propria candidatura per le occasioni di lavoro di volta in volta pubblicizzate mediante "Chiamata per Avviso Pubblico";

RITENUTO di apprezzare la superiore proposta concernente la definizione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie e la valutazione degli elementi, per il collocamento mirato delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge n. 68/1999, e successive modifiche e integrazioni;

SU proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di apprezzare la proposta di cui alla nota del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, prot. n. 39884 del 5 novembre 2021, trasmessa dall'Assessore



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, con nota prot. n. 8759 del 30 dicembre 2021, costituenti allegato alla presente deliberazione, concernente la definizione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie e la valutazione degli elementi, per il collocamento mirato delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche e integrazioni.

Il Segretario

BUONISI

Il Presidente

MUSUMECI

MTC

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro

Uffici di diretta Collaborazione dell'Assessore
L'Assessore

Prot. n. 8759/Gab.

Palermo, 30.12.2021

OGGETTO: *Legge 12.03.1999, n.68 - Graduatorie e procedure di avviamento - Apprezzamento.*

Alla Segreteria di Giunta

e, p.c.

All'on.le Presidente della Regione

- Ufficio di Gabinetto

Ai fini della promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, sulla scorta delle procedure previste dall'art. 8, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n.68 ai sensi del quale *“Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4”* si sottopone, per il conseguenziale apprezzamento di competenza della Giunta di Governo, la relazione formulata dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, con nota del 5.11.2021 prot. n. 39884, i cui contenuti sono dallo scrivente condivisi e si chiede l'inserimento di detta proposta nella prima seduta utile.

L'Assessore

(Antonio Scavone)



Documento firmato da:
ANTONIO FABIO MARIA SCAVONE
30.12.2021 12:53:13 UTC



Regione Siciliana

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro,
 dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative
Dirigente Generale



Prot.n. 39884

del 05/11/2021

All'Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Palermo

OGGETTO: Legge 12/03/1999 n. 68 - Graduatorie e procedure di avviamento. Relazione da sottoporre alla Giunta Regionale.

La Legge 12/03/1999 n. 68, a norma dell'art. 8, comma 4, prevede che le Regioni definiscano le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie per il collocamento mirato.

Il Collocamento mirato viene attuato territorialmente dai Servizi Centri per l'Impiego delle 9 province siciliane e si sostanzia sia in interventi rivolti alle persone, sia in azioni destinate ai datori di lavoro, pubblici e/o privati, obbligati o anche non obbligati alle assunzioni di persone con disabilità.

Tra i principali adempimenti che gli Uffici svolgono nei confronti delle persone sono da menzionare, oltre alle procedure amministrative di iscrizione negli elenchi (previsti dall'art. 8 della Legge), soprattutto la realizzazione di interventi volti a favorire l'accesso o la permanenza nel mercato del lavoro di questi soggetti che spesso presentano dei fattori di rischio e/o di fragilità particolari: colloqui di orientamento, costruzione e/o miglioramento del curriculum, inserimento all'interno di percorsi di formazione definiti o di tirocini formativi, per sostenere l'approccio al mercato del lavoro, oppure professionalizzanti, caratterizzati da percorsi di transizione ad un'occupazione stabile presso datori di lavoro obbligati.

Tra i suddetti compiti particolare rilevanza occupa l'annuale redazione delle graduatorie di cui alla L.68/99 i cui criteri, in assenza di modalità di valutazione dalla Regione diversamente stabiliti, risalgono al D.P.R. 246 del 1997.

A ciò aggiungasi che una non sempre uniforme gestione delle procedure a esse propedeutiche e le, spesso estenuanti verifiche delle posizioni giuridiche dei soggetti ivi iscritti, talvolta risalenti a decine di anni prima, non consentono una definizione, in tempi ragionevolmente congrui, dei procedimenti di assunzione di queste categorie di lavoratori.

Si evidenzia, quindi, la necessità di una omogenea gestione delle banche dati degli iscritti e di procedure di avviamento al lavoro, soprattutto nel settore pubblico, che consentano l'espletamento dei necessari accertamenti degli elementi che concorrono alla formazione del punteggio e dei titoli professionali posseduti, celeri e accertabili, corrispondenti a livelli essenziali delle prestazioni adeguati.

La situazione insorta a causa dell'emergenza sanitaria COVID 19, che espone le persone disabili particolarmente fragili e maggiormente soggetti a rischio infezione, ha evidenziato, viepiù, la necessità di evitare procedure che generino assembramenti di utenti rendendo, quindi necessario prevedere che gli Uffici per il Collocamento Mirato erogino servizi che escludano la necessità per le persone di presentarsi direttamente agli uffici.

**Regione Siciliana**

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative
Dirigente Generale



A tale fine si propone, coerentemente con l'art. 7, c. 1 bis della L.68/99, come modificato dal D. Lgs. 151/2015, la soppressione delle graduatorie uniche provinciali annuali e la formazione di graduatorie riferite alle singole offerte di lavoro, definendo anche i criteri di attribuzione e valutazione degli elementi che contribuiscono al punteggio, così come le modalità di calcolo dello stesso.

Pertanto, tutti i soggetti validamente iscritti negli elenchi di cui alla Legge 68/99 che aspirino ad un inserimento lavorativo, potranno presentare la propria candidatura per le occasioni di lavoro di volta in volta pubblicizzate mediante "Chiamata per Avviso Pubblico".

La presentazione delle candidature dovrà prevedere modalità che escludano la presenza fisica dei candidati negli uffici.

Potranno candidarsi alle offerte pubblicizzate tutti gli iscritti negli elenchi di cui alla L. 68/99 (disabili di cui all'art. 1 e altre categorie protette di cui all'art. 18, co.2) tenuti dai Servizi Centri per l'Impiego dell'ambito provinciale interessato, purché l'iscrizione sia antecedente al primo giorno di pubblicazione dell'offerta e di raccolta delle candidature.

Gli stessi potranno partecipare agli avviamenti secondo le proprie competenze professionali regolarmente acquisite e accertabili dagli uffici competenti.

Gli avviamenti saranno effettuati in ordine di graduatoria relativa ad ogni singola "Chiamata", previa acquisizione, per i soggetti disabili, della valutazione di compatibilità espressa dal Comitato per il Sostegno dei Disabili in ordine alle condizioni personali del soggetto, desunte dalla scheda di Diagnosi Funzionale, nonché dalle sue capacità professionali e dalle conoscenze necessarie individuate e dichiarate dal datore di lavoro nella descrizione delle offerte di lavoro pubblicate.

Sulla base delle candidature pervenute, successivamente ad un controllo dei requisiti e utilizzando il metodo di valutazione degli elementi e il calcolo dei punteggi così come riportati nell'allegato A) alla presente, saranno formulate graduatorie specifiche per ogni singola offerta.

Nella formulazione delle graduatorie relative alle singole offerte, verrà comunque rispettato il diritto di precedenza per i soggetti di cui all'art. 1, co. 2, della L. 407/98 e successive modifiche e integrazioni.

Per garantire omogeneità di comportamento sul territorio regionale, con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, da emanarsi entro 30 giorni, verranno definite modalità e termini per la predisposizione degli avvisi, nonché l'aggiornamento delle *Linee guida di gestione uniforme delle procedure del Collocamento Mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette*.

Entro il 31 marzo di ogni anno viene redatta la graduatoria dei centralinisti telefonici privi della vista e dei terapisti della riabilitazione anch'essi privi della vista contenente i nominativi degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente. Le graduatorie vengono redatte attribuendo i punteggi secondo i criteri di valutazione e le modalità di calcolo definiti dall'Allegato A).

Il Dirigente Generale
Ing. Gaetano Sciacca



Documento firmato da:
GAETANO SCIACCA
05.11.2021 12:03:55 UTC

**Regione Siciliana**

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative
Dirigente Generale

**ALLEGATO A - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE****ELEMENTI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI**

A. Carico familiare: si intende quello rilevato dallo stato di famiglia e determinato secondo le modalità previste per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Le persone a carico da considerare sono:

- a) coniuge convivente e privo di impiego come previsto dal D. Lgs.150/2015;
- b) figlio minorenni convivente e a carico;
- c) figlio maggiorenne fino al compimento del ventiseiesimo anno di età se studente e studente e privo di impiego come previsto dal D. Lgs.150/2015, oltre che convivente e a carico, ovvero senza limiti di età se invalido permanentemente inabile al lavoro;
- d) fratello o sorella minorenni convivente e a carico.

Risulta a carico, e cioè economicamente non autosufficiente, il familiare che abbia redditi personali di qualsiasi natura non superiori ad un importo determinato di anno in anno, secondo quanto previsto per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

Per ogni persona a carico: **punti - 12;**

B. Situazione economica e patrimoniale del lavoratore: deve intendersi la condizione reddituale del lavoratore, con esclusione del suo nucleo familiare, derivante dal patrimonio immobiliare e mobiliare e dall'imponibile I.R.P.E.F, escluse le sole prestazioni a carattere risarcitorio (ad esempio rendita INAIL, pensione di guerra e servizio, assegno di invalidità civile). Si prenderà in considerazione il reddito complessivo risultante dall'ultimo anno d'imposta per il quale sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni. Il reddito verrà accertato tramite autocertificazione ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000.

Per i redditi annui imputabili personalmente al lavoratore come sopra specificati verranno attribuiti i seguenti punteggi:

Reddito da €.	a €.	Punteggio
0,00 €	500,00 €	+ 0
501,00 €	1.000,00 €	+ 1
1.001,00 €	1.500,00 €	+ 2
1.501,00 €	2.000,00 €	+ 3
2.001,00 €	2.500,00 €	+ 6
2.501,00 €	3.000,00 €	+ 12
3.001,00 €	3.500,00 €	+ 18
3.501,00 €	4.000,00 €	+ 24
4.001,00 €	4.500,00 €	+ 36
4.501,00 €	5.000,00 €	+ 48
ulteriori	500,00 €	+12

**Regione Siciliana**

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative
Dirigente Generale



C. Anzianità di iscrizione: Viene calcolata con riferimento alla data di iscrizione o reiscrizione negli elenchi del collocamento mirato, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs.150/2015 e s.i.- L'anzianità d'iscrizione è quella effettivamente maturata all'atto di pubblicazione dell'Avviso Pubblico di chiamata.

A tutti gli iscritti è attribuito un punteggio base uguale a +1000 riferito alla data convenzionale del mese di aprile 1988; su tale punteggio base sono da operare le seguenti variazioni, con l'avvertenza che il punteggio da attribuire per l'anzianità di iscrizione o reiscrizione è quello relativo al mese a cui si fa riferimento, senza considerare le frazioni:

per ogni mese di anzianità pregressa alla data convenzionale del mese di aprile 1988: **punti - 1;**

per le iscrizioni e le reiscrizioni effettuate successivamente alla data convenzionale del mese di aprile 1988 si dovranno aggiungere al punteggio base per ogni mese: **punti + 1;**

D. Grado di invalidità.

A tutti i lavoratori disabili iscritti negli elenchi del collocamento mirato sono attribuiti i seguenti punteggi:

33%	40%	- 3,5
41%	50%	- 7,5
51%	60%	- 11,5
61%	70%	- 16,0
71%	80%	- 20,0
81%	90%	- 24,0
91%	100%	- 28,0
Categ. Pensione	8	- 3,5
Categ. Pensione	7	- 7,0
Categ. Pensione	6	- 10,5
Categ. Pensione	5	- 14,0
Categ. Pensione	4	- 17,5
Categ. Pensione	3	- 21,0
Categ. Pensione	2	- 24,5
Categ. Pensione	1	- 28,0

Il punteggio complessivo di graduatoria deve essere riferito all'atto di pubblicazione dell'Avviso Pubblico di chiamata.

**Regione Siciliana**

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative
Dirigente Generale



Il punteggio per i figli a carico è attribuito ad entrambi i genitori disoccupati; in caso di assunzione di uno dei due coniugi la posizione in graduatoria dell'altro rimasto disoccupato è immediatamente rideterminata non computando il punteggio prima attribuito per il coniuge ed i figli.

Il lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio maggiore; in caso di parità i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, in ordine decrescente di data di nascita.

Il lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio maggiore. In caso di parità, i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione; in caso di ulteriore parità, il più giovane d'età precede il più anziano, ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge 15 maggio 1997, n. 127.

Le graduatorie sono approvate con atto del Dirigente del Servizio CPI competente e avranno validità esclusivamente in relazione alle specifiche occasioni di lavoro; le stesse potranno essere utilizzate nel termine di 6 mesi dall'approvazione, per la sostituzione di soggetti avviati e non assunti o per i quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro.

Le stesse graduatorie potranno essere, altresì, utilizzate nel suddetto periodo di validità, anche per avviamenti d'ufficio su ulteriori "posti scoperti" per i medesimi profili professionali e datori di lavoro posti in chiamata, e/o per ulteriori posti vacanti resisi disponibili successivamente alla stessa.

Al fine di favorire l'inserimento al lavoro, le persone con disabilità possono aderire a più occasioni lavorative, tra quelle oggetto della stessa chiamata sui presenti predisposta dai Servizi Centri per l'Impiego della Regione, e, limitatamente agli avviamenti presso i datori di lavoro pubblici, essere avviate a selezione per più posti, tra quelli contemporaneamente oggetto della chiamata.

Per le persone appartenenti alle categorie di cui all'art. 18 della Legge 68/99, in attesa di una disciplina organica che ne regolamenti il diritto al lavoro, si applicano i criteri indicati, salvo quelli specifici riferiti alla disabilità.

I Centri per l'Impiego, in sede di prima applicazione della presente delibera, dovranno dare ampia e capillare informazione sulle nuove modalità di formazione delle graduatorie, attraverso i mezzi più idonei.

In sede di prima applicazione e nelle more dell'approntamento del nuovo supporto informatico, coerente con le indicazioni del presente atto, si dispone che le regole contenute nel presente allegato siano operative dall'1 Gennaio 2022. La validità delle attuali graduatorie uniche provinciali è prorogata.

La graduatoria è formata nel rispetto delle disposizioni del Testo unico in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196) e delle Linee guida per il trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web.

Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. I provvedimenti normativi e/o regolamentari, che hanno introdotto criteri e procedure in contrasto con quelli codificati in questa sede, dovranno ritenersi automaticamente superati e sostituiti.
